

**DIRITTO DEL LAVORO: natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute - prescrizione. Cass. civ. lav. 11 maggio 2011 n. 10341.**

Nota dell'avv. Silvia Gennaro.

La vicenda in questione permette alla Corte di Cassazione di tornare ancora una volta ad esaminare la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Più nello specifico, la vicenda ha origine dal ricorso proposto da un capo redattore - chiamato a sostituire un collega di lavoro corrispondente all'estero - con il quale chiedeva, da un lato, il riconoscimento del suo diritto al computo delle somme percepite nello stesso periodo a titolo di rimborso spese dell'albergo, dell'affitto dell'appartamento e di altre spese sostenute all'estero ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, dall'altro, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Accolte in primo grado entrambe le richieste, in sede di gravame la Corte di Appello, ritenuta la prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute, rigettava la seconda domanda.

Avverso tale sentenza il parziale soccombente in secondo grado proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di doglianza.

La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento dell'esame delle altre censure. Per ciò che attiene i due motivi proposti a sostegno del ricorso incidentale - naturalmente riunito al principale - riteneva il primo inammissibile ed il secondo in parte inammissibile ed in parte infondato, accogliendo dunque il ricorso principale.

Con il primo motivo di quest'ultimo il ricorrente per Cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 1218, 2058 e 2109 c.c., con riferimento alla statuizione con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto la natura retributiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., anziché del termine decennale che dovrebbe ritenersi applicabile in virtù della natura risarcitoria di detta indennità.

Per un più attento esame della problematica de quo, pare necessaria una seppur breve premessa.

E' indiscutibile la circostanza in base alla quale a fronte delle ferie non godute il lavoratore ha diritto ad un'indennità sostitutiva che comprenda gli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione erogata in caso di godimento delle ferie e da calcolarsi, a seconda dei casi, in riferimento alla retribuzione in atto nel periodo di mancato godimento delle ferie, a quella in vigore al momento del pagamento o a quella in atto al momento della cessazione del rapporto.

L'orientamento giurisprudenziale circa la natura dell'indennità per ferie non godute non è univoco.

Una parte della giurisprudenza ne sostiene il carattere retributivo, in quanto il mancato godimento delle ferie comporta la prestazione di attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata; poiché il datore di lavoro non può restituire l'indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli artt. 1463 e 2037 c.c., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, quale maggior compenso dell'attività lavorativa prestata in un periodo che era invece destinato al riposo. In base a quest'interpretazione non rilevarebbe dunque né la responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento del riposo, né l'autonoma scelta del lavoratore di non godere del periodo feriale; l'indennità per ferie non godute rientrerebbe così nell'imponibile contributivo previdenziale.

Altro orientamento nega al compenso per ferie non godute la natura retributiva e sostiene che si tratti piuttosto di un indennizzo, una sorta di risarcimento di un danno subito dal lavoratore e costituito dalla lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di energie psico-fisiche e tempo libero, familiare e sociale. Se si accetta questa seconda prospettiva l'indennità non è assoggettata a contributi previdenziali.

Per realizzare il suo diritto al risarcimento il lavoratore deve dare la prova del danno; al datore di lavoro, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, spetta la prova dell'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore o del fatto che il mancato godimento sia a costui imputabile o, infine, che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Durante il periodo di preavviso di dimissioni o di licenziamento il lavoratore non può usufruire di ferie, ma continua a conservare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie eventualmente godute.

Dalla mancanza di univocità dei suddetti orientamenti deriva la mancanza di univocità dei rispettivi orientamenti giurisprudenziali circa il termine di prescrizione del diritto all'indennità per ferie non godute: è quinquennale per quella parte della giurisprudenza che le riconosce natura retributiva e decennale per la parte della giurisprudenza che ne afferma la natura risarcitoria.

Tornando al caso in esame, si dice che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009; Cass. n. 3298/2002; Cass. n. 13039/97; Cass. n. 8212/97; Cass. n. 2231/97; Cass. n. 8627/92).

La sentenza impugnata si è invero adeguata alla giurisprudenza a volte recepita in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 12554/2003; Cass. n. 12311/2003; Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004; Cass. n. 11262/2010), secondo la quale, essendo l'indennità connessa al sinallagma del rapporto di lavoro costituendo il corrispettivo della attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato al godimento delle ferie annuali, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - che è pur ammissibile - non escluderebbe la sua riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall'art. 12, L. 153/69.

La Cassazione ritiene tuttavia di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze sopra citate - cfr. Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che "riconosce all'indennita' sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e cio' in quanto essa e' pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonche' la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 c.c., e non gia' a quella quinquennale ex articolo 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilita' aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92)."

---

**Cass., sez. lav. n. 10341 del 11 maggio 2011.**  
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Bo. Pa. Em. , dipendente della Ra. Ra. It. spa con la qualifica di capo redattore, inviato a (OMESSO) - data di cessazione del rapporto di lavoro - per sostituire un collega di lavoro corrispondente all'estero, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al computo delle somme percepite nello stesso periodo a titolo di rimborso spese dell'albergo, dell'affitto dell'appartamento e di altre spese sostenute all'estero ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonche' il pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie non godute.

Il Tribunale di Roma ha accolto entrambe le domande, mentre la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.1.2007, ritenuta la prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute, ha rigettato la seconda domanda.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Bo. Pa. Em. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la Ra., che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi.

Il Bo. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex articolo 378 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex articolo 335 c.p.c..

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost., articoli 1218, 2058 e 2109 c.c., con riferimento alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto la natura retributiva della indennita' sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente applicabilita' del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., anziche' del termine decennale che dovrebbe ritenersi applicabile in virtu' della natura risarcitoria di detta indennita'.

3.- Con il secondo motivo si denunciavano violazione e falsa applicazione degli articoli 2705, 2719 e 2697 c.c., articoli 214 e 215 c.p.c., articolo 112 c.p.c., nonche' omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente alla statuizione con la quale il giudice d'appello ha negato efficacia interrutiva della prescrizione alla lettera a firma del Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa (OMESSO) in quanto non sottoscritta ne' dal Bo. ne' dal Consigliere Segretario, non essendo stata prodotta, peraltro, neppure la ricevuta della lettera raccomandata in questione.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 1193 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il giudice d'appello non ha considerato che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui non poteva più essere fatto valere il diritto al godimento delle ferie, ovvero dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, verificatasi il 7.6.1994.

5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Ra. lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2099 c.c. e articolo 2120 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 36 Cost., degli articoli 1362 e ss. c.c., anche in relazione agli articoli 11, 22 e 28 c.c.n.l. 1991-1994, dell'articolo 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al capo della sentenza impugnata con la quale, confermando la decisione del Tribunale, la Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza del diritto del lavoratore alla richiesta integrazione del trattamento di fine rapporto con l'inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti dal Bo. durante la sua permanenza all'estero.

Secondo la Ra. , la Corte territoriale, così giudicando, non avrebbe considerato che il Bo. era stato inviato a (OMESSO) in qualità di "inviato speciale", con l'applicazione di un trattamento economico riconducibile al regime di "trasferta", che gli aveva garantito la fruizione di rimborsi a piè di lista, sulla base di espresse autorizzazioni di viaggio, con la conseguenza che le somme di cui si discute, aventi tutte funzione restitutoria o risarcitoria della maggiori spese sostenute dal giornalista nell'interesse del datore di lavoro, non potevano essere ricomprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 28 del contratto collettivo.

6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione al capo della decisione con il quale la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza del Tribunale che, riconoscendo la computabilità ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto dei compensi percepiti dal Bo. per il lavoro svolto all'estero, aveva di fatto attribuito al lavoratore una posizione professionale - quella di "corrispondente" - non richiesta dal giornalista con il ricorso introduttivo.

7.- Il primo motivo è fondato. Come più volte affermato da questa Corte, "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92).

La sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza talvolta recepita da questa Corte (cfr. Cass. n. 12554/2003, Cass. n. 12311/2003, Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 11262/2010), secondo la quale, essendo

l'indennita' in parola in rapporto di corrispettivita' con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, anche perche' un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la sua riconducibilita' all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dalla Legge n. 153 del 1969, articolo 12.

Questa Corte ritiene pero' di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze sopra citate - cui ad es. Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che riconosce all'indennita' sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e cio' in quanto essa e' pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonche' la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 c.c., e non gia' a quella quinquennale ex articolo 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilita' aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92).

Ne segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con la cassazione sul punto della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non vi e', infatti, contestazione sul quantum), la cassazione di tale sentenza per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa (articolo 384 c.p.c., comma 2), con la conferma della statuizione resa dal Tribunale in ordine alla domanda concernente l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute.

8.- L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame delle altre censure proposte con il ricorso principale.

9.- Il primo motivo di ricorso incidentale e' inammissibile, il secondo e' in parte inammissibile in parte infondato.

10.- Ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilita', con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S. C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009).

Per la realizzazione di tale finalita', il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a qua e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un'efficienza dell'esposizione riassuntiva degli elementi di fatto

ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l'accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass, sez. unite n. 20360/2007). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inadatta a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

11.- Nella specie, il quesito formulato dalla Ra. a chiusura del primo motivo, oltre a non individuare chiaramente il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, non specifica le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state in concreto violate dal giudice d'appello nell'interpretazione delle norme del contratto collettivo che vengono richiamate - e che si assumono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto nel caso di giornalista inviato all'estero - e fa riferimento ad accertamenti e a valutazioni di fatto (quali sono quelli riguardanti la stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero) che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all'esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009); e tutto ciò a prescindere dalla pur di per se' assorbente considerazione che il contratto collettivo cui si fa riferimento nel ricorso per cassazione, e che è stato oggetto di esame da parte del giudice d'appello, non risulta essere stato ritualmente allegato, ovvero allegato in veste integrale, al ricorso per cassazione a norma dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (sull'onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. Sez. unite n. 20075/2010, Cass. n. 4373/2010, Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n. 16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 2855/2009, Cass. n. 21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass. n. 21366/2010 e Cass. n. 21358/2010).

Va ribadito, al riguardo, che l'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo

testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell'impugnazione di legittimità - ciò perché la Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell'esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all'interpretazione - e che l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 420 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite n. 20075/2010 cit, nonché Cass. n. 27876/2009 cit.).

12.- Anche le dedotte carenze motivazionali (e cioè quelle alle quali si fa cenno nel corso dell'esposizione delle censure espresse con il primo motivo del ricorso incidentale), del resto, non appaiono sufficientemente individuate e precisate nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell'illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione iridonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito - poiché in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

Di qui l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale.

13.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui attribuisce al giudice d'appello una violazione dell'articolo 112 c.p.c., che avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non sotto il profilo della violazione di norme di diritto, riconducibile al citato articolo 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 1196/2007). In ogni caso, la violazione è insussistente giacché, come correttamente rilevato dai giudici d'appello, il giudice di primo grado, nella valutazione della stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero (nel che consiste, in definitiva, la differenza tra la qualifica di corrispondente e di inviato speciale, alla quale ha fatto più volte riferimento la Ra. nei propri scritti difensivi), ha legittimamente esercitato il poterdovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate dalle parti in corso di causa, attenendosi, dunque, nel

pronunciare su di essa, ai limiti della domanda come interpretata (cfr. ex plurimis Cass. n. 19331/2007, Cass. n. 27285/2006, Cass. n. 27428/2005).

14.- Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.

Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbi gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la statuizione di primo grado relativa all'indennita' ferie non godute nonche' quella relativa alle spese; condanna la controricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, nonche' alle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 86,00, oltre euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali